

Codice A1513B

D.D. 21 giugno 2019, n. 873

Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Vercelli - dell'Associazione Turistica Pro Loco Folkloristica Pezzanese APS con sede legale nel Comune di Pezzana - C.F. 01929970026

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” che, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;

- il Regolamento d’esecuzione previsto dall’articolo 8 della L.R. n. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante “Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla L.R. n. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R del 12 giugno 2006;

- la L.R. 29.10.2015 n. 23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell’art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni a partire dal I° gennaio 2016;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106, il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore”;

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...”* nei relativi registri..... e...” *il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.”*

Viste:

- l’istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall’associazione Turistica Pro Loco Folkloristica Pezzanese APS con sede legale nel Comune di Pezzana – C.F. 01929970026 ns. prot. n. 27748/A1513B del 10/6/2019;

- la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione ns. protocollo n. 28059 del 12.06.2019;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione della suddetta associazione ed in particolare:

- atto costitutivo del 1998 e statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Vercelli, in data 17.04.2019 al n. 592 serie 3;
- scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- copia del bilancio consuntivo approvato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell'associazione;
- dichiarazione relativa al prossimo adeguamento statutario ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Vercelli, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato che l'associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in particolare:

- finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale ai sensi art. 21 D.Lgs. 117/17;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 117/17;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 17 e 33 D.Lgs. 117/17;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali dell'art. 34 D.Lgs. 117/17;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore;
- presenza dell'attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale dell'associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "Indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

DETERMINA

- di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, sezione di Vercelli, in conformità alla summenzionata normativa, la seguente associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'organizzazione iscritta</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
36 VC	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO Folkloristica Pezzanese APS	Comune : PEZZANA (VC) Codice fiscale: . 01929970026

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L'iscrizione s'intende riferita alla sola associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della L.R. n. 7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R-2006, l'associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

L' estensore
Dr.ssa Claudia Donis

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE